



TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 15286/21 Reg. Not. Reato
N. 2853/22 Reg. G.I.P.

n. 839 Decreto Penale

DECRETO PENALE DI CONDANNA
(ART. 460-557 C.P.P.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, esaminata la retro estesa richiesta del P.M.; ritenuto: - che la prova è evidente come si evince dalla notizia di reato in atti; - che la pena richiesta appare equa in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

P.Q.M.

CONDANNA: STASI DAVIDE, nt. a Genova il 02.03.1974 IVI RES. TE IN

alla pena di: € 1500 di multa come richiesto dal P.M. in relazione al reato retro indicato, *pena sospesa*

AVVERTE L'IMPUTATO CHE

Può nominare un difensore; prendere visione degli atti ed estrarne copia; Può proporre opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi, chiedendo l'emissione del decreto che dispone il giudizio,

- ☐ ovvero il giudizio abbreviato
 - ☐ o l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
 - ☐ o presentare domanda di oblazione (art. 141 c. 3 D.L. v. 271/89)
 - ☐ ovvero la messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis C.P.
- (tali richieste non possono più essere formulate nel giudizio conseguente all'opposizione);

Qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo ufficio o del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancata, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato;

In caso di mancata opposizione il decreto diverrà esecutivo.

Ordina l'esecuzione del presente decreto ove non opposto nel termine sopra indicato. La condanna riportata a seguito di emissione di decreto penale non è menzionabile nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato - art. 689 c. 2 n. 5 c.p.p.

Genova, li 1/7/2022

Il funzionario IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LUISA DE AGOSTINI

Depositato in Cancelleria il

Il funzionario IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LUISA DE AGOSTINI

IL GIP
Dr. Riccardo GHIO

5 LUG 2022

Notificato il _____

Esecutivo _____

N. _____ Camp.

Pen.

Fatta scheda il _____

Revocato il _____

OPPOSIZIONE presentata _____

INVITO AL PAGAMENTO

Si invita/no

STASI DAVIDE

alla pena di:

€ 1500 di multa

al pagamento della somma di € il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità meglio indicate nell'allegato.

Si avverte che entro dieci giorni dal versamento, la ricevuta dello stesso, debitamente quietanzata, dovrà pervenire allo scrivente ufficio.

In caso di mancato pagamento entro il termine di un mese dalla notifica del presente atto, sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi legali.

Genova, li _____

Il funzionario _____

Si comunichi il presente decreto, ai sensi dell'art. 459, IV comma c.p.p. al querelante.



(5)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

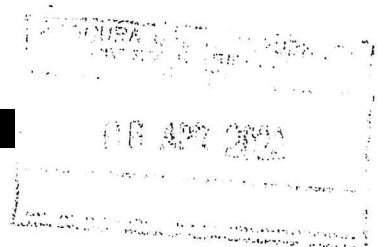
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

RICHIESTA DI DECRETO PENALE DI CONDANNA
(art. 459 c.p.p.)

AL SIG. G.I.P. = SEDE =

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento penale n.15286/21 R.G.N.R., a carico di:
STASI Davide, nato a Genova il 02.03.1974 ed ivi residente in [REDACTED]



IMPUTATO

del delitto di cui all'art.595, comma terzo, del codice penale perché, pubblicando sul blog www.stalkersaraitu (visibile a tutti) un commento all'articolo intitolato "1522 e centri antiviolenza ai tempi del covid" (nel quale si stigmatizzava l'operato dell'Associazione D.i.Re ed in particolare la presidente Antonella Veltri definendola imbonitrice e rea di lucrare sulla violenza nonché "*inqualificabile parassita*", offendeva la reputazione di quest'ultima. Fatto aggravato perché commesso con mezzo di pubblicità.
Accertato in Genova il 27.05.2020

che dalla documentazione allegata agli atti sono risultati ampiamente provati i fatti per cui si procede,
che trattasi di delitto procedibile a querela di parte e che la querela è stata validamente sporta dall'avente diritto;

- che, in relazione al reato per cui si procede, può applicarsi soltanto la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, a norma dell'art. 53 della legge 24/11/1981 n. 689, essendo la prima pena più idonea al reinserimento sociale dell'imputato, tenuto conto della lieve entità del fatto,
- che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la sostituzione della pena, a norma degli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689,
- che, in considerazione dei criteri valutativi indicati nell'art. 133 c.p., appare congrua la pena di euro **1.500,00** di multa, così determinata: pena base euro 3.000 di multa,
- ridotta ex art. 459, comma 2, c.p.p. ad euro 1.500,00 di multa;

pena sospesa

visto l'art. 459 C.P.P.,

CHIEDE

che il sig. Giudice per le indagini preliminari, in sede, voglia emettere nei confronti dell'imputato, per il reato di cui sopra, decreto penale di condanna alla pena di euro 1.500,00 di multa

Genova 6/6/22

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Patrizia Petruzzello

